

Automobilisti, tutte le novità in vigore da quest'anno

Quali sono le nuove regole per gli automobilisti in vigore dal 9 gennaio 2014?

Con la legge di stabilità, con il decreto "Milleproroghe" e con il Decreto "Destinazione Italia", sono diverse le novità per gli automobilisti italiani. Con effetti dal 9 gennaio 2014 ad esempio, vanno in soffitta gli adesivi da apporre sulle patenti di guida le quali in caso di rinnovo, dovranno sempre essere ristampate.

Ciò è quanto è stato previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare prot. n. 30855 del 17 dicembre 2013 in relazione al D.M. 15 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U. del 10 dicembre 2013). Per rinnovare la patente di guida e per l'emissione del duplicato, dal 9 gennaio 2014, i medici e le competenti strutture, e le commissioni mediche locali, all'esito della visita medica per la conferma dei requisiti di idoneità fisica e psichica, dovranno trasmettere telematicamente al Dipartimento dei trasporti tramite il sito www.portaledellautomobilista.it una comunicazione con i dati, la foto e la firma del titolare della licenza di guida.

Il sistema informatico, dopo aver acquisito i dati e la documentazione, genererà una ricevuta che il medico provvederà a stampare in carta semplice e a consegnare subito all'interessato. La ricevuta, sulla quale verranno trascritti i dati anagrafici del titolare della patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o al veicolo e la nuova data di scadenza, permetterà di circolare sulla strada fino al ricevimento per posta del duplicato della patente rinnovata, co-



munque non oltre 60 giorni dalla data del rilascio. Il sistema preliminarmente verificherà le informazioni relative alla rinnovabilità della patente.

Se questa verifica darà esito negativo, il sistema non consentirà di svolgere le ulteriori operazioni utili al rinnovo della patente di guida, se risulteranno discordanti i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare, il medico, in caso di esito positivo della visita, dovrà redigere una apposita comunicazione cartacea non in bollo, sulla quale verrà apposta la fotografia e la firma del titolare della patente di guida.

In tal caso, la conferma di validità della patente dovrà essere richiesta dal titolare all'Ufficio della Motorizzazione civile, allegando all'istanza di rinnovo la stampa della schermata generata dal sistema informatico, da cui risulta l'impossibilità di procedere al rinnovo di validità.

Dal 9 gennaio, inoltre, sono rese disponibili le procedure informatiche per la trasmissione dell'estratto dei contenuti

della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, utile al rinnovo di validità di una patente. I soggetti certificatori dovranno disporre di una stazione di lavoro collegata a internet e di uno scanner per l'acquisizione della foto e della firma. E' resa disponibile anche la procedura che consentirà di operare in due fasi separate.

Nella prima fase sarà possibile verificare la rinnovabilità e inserire i dati riguardanti il titolare della patente, gli estremi dei versamenti e la foto (queste operazioni potranno essere svolte, oltreché dai soggetti certificatori, anche dagli studi di consulenza automobilistica e dalle autoscuole). Nella seconda fase, dovranno essere inseriti i dati riguardanti la visita medica, ad opera esclusivamente dei medici, delle strutture sanitarie e delle commissioni mediche. La procedura sarà disponibile, oltreché attraverso apposita interfaccia grafica, anche tramite appositi programmi gestionali.

Dal 9 gennaio al 7 febbraio 2014 sarà possibile operare con le modalità attualmente in vigore (ovvero con la spedizione del tagliando autoadesivo) solo nei casi di effettivi impedimenti o per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività. Successivamente non potranno più essere accettati certificati trasmessi in modalità cartacea con data uguale o posteriore all'8 febbraio 2014.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO / 1

Così i contributi per i contratti di inserimento

Qual è il termine per la regolarizzazione dei contributi sui contratti di inserimento?

Il 16/3/2014 scade il termine per le regolarizzazioni, da parte dei datori di lavoro, degli incentivi contributivi relativi alle assunzioni, nel periodo 2009-2012, di donne con contratto di inserimento prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Gli incentivi economici riguardano la riduzione 25% dei contributi a carico del datore di lavoro su tutto il territorio nazionale.

Per quelli in misura superiore al 25%, il decreto del Ministero del Lavoro del 10-04-2013 prevede l'applicazione soltanto nelle aree individuate annualmente dall'Istat in presenza di un tasso di occupazione femminile di almeno 20 punti percentuali inferiore a quello maschile o di un tasso di disoccupazione femminile superiore di 10 punti percentuali rispetto a quello maschile.

La circolare INPS del 5/12/2013 n. 166 illustra le modalità operative per l'adempimento relativo al recupero degli incentivi non usufruiti o alla restituzione di quanto usufruito indebitamente.

Fabio Ardu
consulente del lavoro

LAVORO / 2

Nuove regole per contrastare il "sommerso"

Cosa dispone il D.L. 23.12.2013 n. 145 in vigore dal 24.12.2013, che contiene "Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare"?

Ridefinisce il sistema sanzionatorio in materia di contrasto al lavoro sommerso, sia relativo alla massimizzazione che alla sospensione dell'impresa e il sistema sanzionatorio in materia di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali. L'importo delle sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori in nero è aumentato del 30%, con esclusione della procedura di diffida. I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività (euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per violazioni della salute e della sicurezza sul lavoro), trovano applicazione in relazione alle richieste effettuate dal 24.12.2013, anche se relative ad eventi precedenti. Le violazioni in materia di impiego di lavoratori "in nero", poste in essere prima del 24.12.2013 sono soggette alla disciplina sanzionatoria previgente. Gli illeciti in materia di orario di lavoro interessati dall'incremento punitivo, invece, sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale.

Gianluca Anselmi
consulente del lavoro

CANONE RAI

Subito sfumato il sogno di non pagarlo

Chi deve pagare il canone Rai e qual è la normativa di riferimento?

Qualche giorno fa è iniziata a circolare in rete la notizia che il Canone Rai fosse stato abolito e a "legittimarla" c'era voce di una sentenza in merito del 30 dicembre 2013 diffusa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La sentenza in realtà non c'è mai stata; come ogni anno in questo periodo, viene vociferato che la suddetta tassa sia illegittima.

Il canone Rai va invece pagato da tutti i detentori di apparecchiature atte a riprodurre programmi televisivi o radiofonici, come da art. 27 RDL 246/1938, art. 2 D.L. Lt. 458/1944, art. 16 L. 488/1999.

Il mancato pagamento comporta l'attribuzione di una mora che arriva fino a 620€.

La scadenza è fissata al 31 gennaio di ogni anno, gli unici cittadini che possono non pagare la suddetta tassa sono: Militari delle Forze Armate, Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, agenti diplomatici consolari e rivenditori e riparatori TV.

Sara Mazza
consulente finanziario